

Pronte le istruzioni per pagare le indennità «una tantum» per i co.co.pro.

L'INPS ha fornito le indicazioni per liquidare le domande con 2013 come anno di riferimento

/ **Francesca TOSCO**

/ Sabato 25 maggio 2013

Prendono il via i **pagamenti dell'indennità** prevista a favore dei **lavoratori a progetto**, iscritti in via **esclusiva** alla Gestione separata ed in possesso di determinati requisiti, come ridisciplinata dall'art. 2, commi 51 e seguenti della L. 92/2012. Ciò grazie al recente messaggio n. 8355/2013, con il quale l'INPS – facendo seguito alla circ. n. 38/2013 (si veda “Indennità «una tantum» per i lavoratori a progetto in chiaro” del 15 marzo 2013) e nell'attesa dell'implementazione della relativa **procedura informatizzata** – fornisce alle Sedi le indicazioni necessarie per procedere alla **liquidazione**, previa **istruttoria**, delle domande, anche già pervenute, il cui anno di riferimento sia il 2013.

La finalità è quella di rendere finalmente **operativa** la **misura**, evitando l'eccessiva giacenza delle domande presentate dagli interessati; tanto che, per le istanze attualmente giacenti, viene prevista la possibilità di pagare le mensilità arretrate con **cadenze più ravvicinate** di quelle mensili previste dalla legge (benché non in un'unica soluzione), in modo da evitare la maturazione degli interessi legali.

Ma andiamo con ordine. Innanzitutto, va ricordato che, per accedere allo strumento di tutela del reddito di cui si tratta, è necessario che i potenziali **beneficiari** dello stesso – ossia i collaboratori coordinati e continuativi a progetto, di cui all'art. 61, comma 1 del DLgs. 276/2003, iscritti alla sola Gestione separata e non pensionati (e, quindi, tenuti al versamento della contribuzione con l'aliquota “piena” del **27,72%**) – soddisfino, “in via congiunta”, le seguenti ulteriori **condizioni**:

- svolgimento dell'attività, nell'anno precedente (2012), in regime di **monocommittenza**;
- conseguimento, nell'anno precedente (2012), di un reddito lordo **non superiore a 20.000 euro**;
- accreditamento presso la Gestione separata, nell'anno di riferimento (**2013**), di **almeno una mensilità** di contribuzione;
- accreditamento presso la Gestione separata, nell'anno **precedente** (2012), di **almeno tre mensilità** di contribuzione;
- assenza di un contratto di lavoro per un periodo ininterrotto di **almeno 2 mesi** nell'anno precedente (**2012**).

In presenza di tali condizioni, la prestazione riconosciuta – soggetta a tassazione ordinaria (art. 11 del TUIR) – è pari al **7%** del **minimale annuo** di reddito previsto per **artigiani e commercianti** (15.357 euro per il 2013), moltiplicato per il minor numero tra le mensilità che, nell'anno precedente, siano state accreditate e quelle che siano rimaste non coperte da contribuzione. La legge prevede, inoltre, che l'indennità sia liquidata in un'**unica soluzione**, se pari o inferiore a **1.000 euro**, ovvero, se superiore, in importi mensili **pari o inferiori** a 1.000 euro. Ciò significa che – esemplifica l'INPS – qualora, nel 2012, risultino 8 mensilità accreditate e 4 non coperte da contribuzione, l'importo da corrispondere è pari a 4.299,96 euro, da liquidare con 4 rate da 1.000 euro e una da 299,96 euro.

Si passa, quindi, alle **istruzioni operative**. Il primo passaggio è quello della **trasmissione** (entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento) della **domanda**. Al riguardo, l'Istituto annuncia che, oltre alle consuete modalità, gli interessati possono avvalersi dell'invio telematico del **modello SR135**, accedendo (con PIN) ai servizi online dedicati al Cittadino sul sito www.inps.it e selezionando le voci “Invio Domande di Prestazioni a Sostegno del Reddito” - “Indennità Una Tantum Co.Co.Pro.”. Completata la compilazione (secondo l'iter descritto nei manuali consultabili dalla home page del predetto sito) e avvenuta l'acquisizione della domanda, quest'ultima viene **protocollata**, con produzione da parte del sistema, in automatico, della **ricevuta** di presentazione, scaricabile e stampabile dal richiedente.

A questo punto, la “palla” passa alla Sede ricevente, tenuta ad effettuare – manualmente, in attesa del rilascio della procedura di gestione – l'**istruttoria** delle domande, verificando la sussistenza di tutti i requisiti richiesti. Ciò vale **anche** per le **domande** presentate, con riferimento al 2013, **prima** dei chiarimenti di cui alla circolare n. 38/2013, anche utilizzando una modulistica non conforme: in tali casi, le Sedi interessate devono, infatti, riesaminare dette domande secondo le indicazioni fornite nel messaggio in commento e a liquidare la prestazione in presenza dei nuovi requisiti di legge. Al lavoratore **privo** dei **requisiti** di accesso alla prestazione viene recapitata una **lettera** di **reiezione**. Se, invece, l'istruttoria termina con **esito positivo**, può procedersi alla

liquidazione dell'indennità, in base alle istruzioni dettate dall'Istituto e secondo le modalità (in unica soluzione o a rate) previste dalla L. 92/2012.

Come anticipato, per le istanze ad oggi giacenti, al fine di evitare il superamento del 120° giorno dalla presentazione della domanda – che determina il riconoscimento degli interessi legali – i Direttori di Sede possono **autorizzare i pagamenti** delle mensilità arretrate con scadenze anche più ravvicinate rispetto alla mensilizzazione normativamente prevista, benché sia esclusa la possibilità di saldare le suddette mensilità in un'unica soluzione.

ARTICOLI CORRELATI